NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 06 gennaio 2022, pag.

Dimensione carattere

Pnrr, l’Economia ammette il cumulo tra diverse forme di incentivo pubblico

Possibile una sinergia per coprire diverse quote di uno stesso investimento

Per la circolare del ministero è vietato superare il 100% del costo complessivo

Roberto Lenzi

Sì alla possibilità di cumulo tra “diverse quote parti” del costo di uno stesso bene e “tra costi diversi” all’interno di un medesimo progetto. Il divieto di doppio finanziamento è circoscritto solo ai contributi aggiuntivi rispetto a cui la sommatoria degli aiuti ecceda il valore dell’investimento agevolato.

L’importante precisazione arriva direttamente dal ministero dell’Economia attraverso la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 che ha ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento».

**Doppio finanziamento e cumulo**

La circolare fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative e ha lo scopo di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Secondo il Mef, doppio finanziamento e cumulo si riferiscono a due princìpi distinti e non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, che è previsto espressamente dalla normativa europea, «prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura».

La circolare lo definisce un principio generale di sana gestione finanziaria, applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.

Il concetto di cumulo, a parere della circolare, si riferisce invece alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

A rafforzare la tesi, il Mef specifica che la fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del Pnrr dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 che recita: «Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione». Per questo è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti «…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo»; il Mef precisa che, in questo caso, opererebbe il divieto di doppio finanziamento.

**Un esempio pratico**

La circolare fa anche un esempio pratico. Specifica che, se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti. Questo, a patto che si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Solo in quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

La circolare conclude citando riferimenti comunitari che a suo parere sono a favore. Richiama in particolare le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: «Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione».

All’articolo 9, lo stesso regolamento ribadisce: »I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo». Il Mef, quindi, sostiene che i principi richiamati nelle «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr», di cui alla Circolare Rgs n. 21 del 14 ottobre 2021, sono dunque pienamente coerenti con la citata normativa europea.

A conferma specifica che il documento include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse Pnrr, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero «...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale», lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti.

**Il cumulo per i beni 4.0**

La circolare specifica che tutto questo vale anche per la misura Pnrr Transizione 4.0, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo: «In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche».

Chiude confermando che le misure finanziate all’interno del Pnrr possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 02 dicembre 2021, pag. 41

Dimensione carattere

Credito d’imposta investimenti, a rischio il cumulo con la Sabatini

Circolare dell’Economia esclude la possibilità per i bonus finanziati con Pnrr

Il documento di prassi sembra andare oltre il regolamento europeo

Roberto Lenzi

La risoluzione 68/E dell’agenzia delle Entrate ha evidenziato gli incentivi che sono cofinanziati dal Pnrr e confermato che gli stessi attingono già dal 2021 alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (si veda anche «il Sole 24 Ore» di ieri).

Questo diventa un problema enorme per Sabatini, credito d’imposta sud e aiuti regionali se viene applicato quanto previsto dalla circolare 21/2021 del 14 ottobre scorso. Con questo documento il ministero dell’Economia, nel fornire alle amministrazioni le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr, inserisce il divieto di cumulo con altri incentivi pubblici degli aiuti concessi dal Pnrr.

Il passaggio che vieta il cumulo si trova nell’allegato e recita: «Obbligo di assenza del cd doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale». Il divieto è più ampio rispetto a quanto previsto dal regolamento Ue 2021/241 che si limita a vietare il cumulo con altri aiuti del Pnrr.

Sorge intanto il solito e annoso problema se uno Stato può essere più restrittivo di altri Paesi Ue, imponendo limiti che altri non hanno e quindi se viene leso il principio di pari opportunità e viene poi da menzionare il valore che hanno le circolari come fonti di diritto.

**Il valore delle circolari**

Il documento in cui viene sancito il divieto di cumulo con i fondi pubblici è una circolare, anzi un allegato alla circolare. Vale la pena ricordare la sentenza della Corte di cassazione 5137/2014 sul valore delle circolari e risoluzioni ministeriali.

La Corte ribadisce che l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e non costituisce fonte del diritto. Sono da considerarsi documenti di prassi interni non vincolanti.

**Il regolamento (Ue) 2021/241**

L’articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/241 del 12 febbraio 2021, dal titolo «Addizionalità e finanziamento complementare», specifica che «il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo». E nei «considerando» iniziali il regolamento specifica: «Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione».

**Crediti di imposta da Pnrr**

Sono tre le tipologie di crediti di imposta rivolti alle imprese che sono cofinanziate dal Pnrr secondo la risoluzione.

La prima è relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e immateriali 4.0. che viene concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

La seconda è il credito d’imposta concesso per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. La terza riguarda il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.

Le prime due erano ritenute agevolazioni riconducibili alla fiscalità nazionale e quindi cumulabili con qualsiasi altra agevolazione.

**Le agevolazioni cumulabili**

Il credito di imposta investimenti finora è sempre stato cumulabile con tutte le agevolazioni che non ne vietano il cumulo direttamente in quanto non è considerato un aiuto di Stato. Dovrebbe quindi essere ancora cumulabile con la Sabatini, con il credito di imposta Ssud, con gli aiuti regionali che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito imposta alla ricerca è sempre stato cumulabile con bandi regionali ricerca e sviluppo e con altri bandi emessi dai diversi ministeri.

Il divieto, per quanto riguarda la Ue, quindi sembra circoscritto al «finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione», il regolamento non cita i fondi nazionali. Una modifica dell’allegato alla circolare sarebbe opportuna e con essa una riapertura del bando Simest penalizzato dalla faq che ha di fatto bloccato le richieste sulla misura digitalizzazione.

La faq, riprendendo l’allegato alla circolare di cui sopra, vietava il cumulo tra la misura e il credito di imposta agli investimenti. È evidente che il divieto di cumulo con il credito imposta agli investimenti aprirebbe uno scenario difficile da gestire con tutte le richieste di agevolazioni già in corso prima dell’uscita della circolare o di una legge che volesse confermare nei contenuti quanto già scritto nella stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA